

N. 00770/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00704/1998 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 704 del 1998, proposto da:  
Levorato Alberto ed Altri Eredi Levorato Armando, rappresentato e difeso dagli  
avv. Ezio

Adami, Gianmaria Del Monaco, con domicilio eletto presso la Segreteria  
dell'intestato TAR ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), c.p.a.; Levorato  
Giorgio, Levorato Silvia, Tessarolo Nadia;

***contro***

Comune di Fiesso D'Artico - (Ve), Regione Veneto - (Ve);

***per l'annullamento***

urbanistica: approvazione variante p.r.g.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Silvia Coppari e  
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il sig. A. L., proprietario di un lotto di terreno situato nel Comune di Fiesso d'Artico (VE), individuato catastalmente con il mappale n. 339 foglio 3, ha ritualmente impugnato la delibera del 3 giugno 1996 n. 26, successivamente approvata con delibera di Giunta regionale del Veneto del 25 novembre 1997, n. 4171, che ha introdotto una variante parziale e tecnica al PRG del Comune con la quale detta porzione di terreno è stata destinata a verde pubblico attrezzato, reiterando in tal modo un precedente vincolo di analoga natura.
2. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 42 della Costituzione, per carenza di adeguata motivazione, tenuto conto della reiterazione di un vincolo di piano, «risalente al 1984», sulla stessa area già qualificata «quale area di interesse comune», e destinata, con l'impugnato provvedimento, «a verde pubblico attrezzato», cioè ad altro vincolo «preordinato all'esproprio», senza che sia previsto alcun indennizzo.
3. In secondo luogo, tale carenza motivazionale rileverebbe anche in termini di eccesso di potere, posto che non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione né in ordine all'attualità della prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato né delle ragioni di diritto e di pubblico interesse poste a base della scelta.
4. Con atto di costituzione per la prosecuzione del giudizio gli eredi legittimi del ricorrente, deceduto successivamente alla proposizione del ricorso, hanno fatto proprie e ribadito tutte le censure svolte con l'atto introduttivo.
5. All'udienza pubblica del 14 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Deve premettersi che, in base alla giurisprudenza a cui aderisce il Collegio, il vincolo di piano regolatore a «verde pubblico attrezzato» non ha natura

espropriativa, qualificandosi come vincolo di natura conformativa della proprietà conseguente alla zonizzazione effettuata dagli strumenti urbanistici per definire i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell'interesse pubblico generale (Consiglio di Stato Sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2843).

7.1. Il carattere conformativo dei vincoli non dipende, infatti, dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un'opera pubblica; di contro il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, nr. 4662; id., 23 settembre 2008, nr. 4606)".

7.2. Pertanto, deve considerarsi conformativo, e come tale non soggetto a decadenza, il vincolo con cui un determinato terreno è classificato come "verde attrezzato" (Così, Tar Napoli 2398 - 3 maggio 2010 -Sez. II, ma cfr. anche Tar Napoli 7606 - 19 giugno 2003 - Sez. Unica), in quanto non comporta né l'ablazione dei suoli né il sostanziale svuotamento dei diritti dominicali di natura privata insistenti su di essi: ciò che, in ragione di quanto più sopra precisato, è sufficiente per escludere che possa trattarsi di vincolo sostanzialmente espropriativo e/o preordinato all'esproprio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, nr. 2116; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, nr. 244).

7.3. Peraltro, tale inquadramento del vincolo non risulta smentito dalla risposta fornita dal Comune alla richiesta presentata dal ricorrente di modificare la scelta urbanistica dell'area in questione da «verde pubblico» a «verde privato» (cfr. osservazione n. 49 dell'8.8.96, prot. 7924). Tale osservazione è, infatti, stata ritenuta non accoglibile «in quanto la destinazione urbanistica adottata appare appropriata nell'inquadramento *generale* del contesto urbano».

7.4. Conseguentemente, la natura conformativa del vincolo in questione introdotto dal PRG del Comune di Fiesso d'Artico esclude l'esistenza delle condizioni normative necessarie per ritenere doveroso il relativo indennizzo (come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 12 maggio 1999 n. 179, e ribadito dalla giurisprudenza, cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 maggio 2000 n. 2934).

8. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

9. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)